Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 | Roma — Lunedì, 29 luglio | Numero 178

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 42: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 20
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Decreto Luogotenenziale *n. 1006 che per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la pace, fissa il numero dei comandanti titolari di armata e di corpo di armata.*

Decreto-legge Luogotenenziale *n. 1007 che approva e rende esecutorio l'atto di acquisto del palazzo delle poste e dei telegrafi di Modena.*

Decreto-legge Luogotenenziale *n. 1008 che approva il prelevamento della somma di L. 300.000, dal fondo di riserva delle Casse di risparmio postali, per completare il 4° piano nell'edificio già costruito come sede dell'Amministrazione centrale delle casse medesime.*

Decreto-legge Luogotenenziale *n. 1014 relativo alla formazione del ruolo dei sottocapi meccanici motoristi.*

Decreto-legge Luogotenenziale *n. 1015 che stabilisce norme per la nomina, durante la guerra, ai posti di coadiutore nei laboratori della Direzione generale della sanità pubblica e corrispondenti.*

Decreto-legge Luogotenenziale *n. 1016 che, agli effetti dell'aumento sessennale, eleva il limite massimo di stipendio a L. 8000 per i periodi maturati al 1° luglio 1914 e a L. 9300 dal 1° febbraio 1918.*

Decreto Luogotenenziale *n. 996 che modifica i segni distintivi e caratteristici dei biglietti di Stato da lire cinque e da lire dieci.*

Decreto Luogotenenziale *n. 1001 che modifica l'art. 43 del testo unico del regolamento pel corpo delle guardie di città approvato con R. decreto 27 giugno 1907, n. 367, relativamente alle promozioni al grado di sottobrigadiere.*

Decreto Luogotenenziale *n. 1003 che approva il regolamento per l'amministrazione, contabilità e vigilanza degli Istituti nazionali, degli enti da essi dipendenti e degli enti morali indicati nell'art. 14 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra.*

Decreto Luogotenenziale *n. 1020 che estende per la durata della guerra, le concessioni di viaggio a tariffa ridotta militare sulle linee ferroviarie e di navigazione, esercitate dallo Stato, agli equipaggi delle navi mercantili requisite sequestrate o noleggiate.*

Decreto Luogotenenziale *n. 1021 che apporta variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'assistenza militare e le pensioni di guerra per l'esercizio finanziario 1918-919.*

Decreto Ministeriale *che fissa i prezzi massimi di vendita della canapa greggia.*

Disposizioni diverse.

Corte dei conti *Pensioni civili e militari liquidate dalla sezione IV* — **Ministero dell'interno**: *Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 28, dall'8 al 14 luglio 1918* — **Ministero del tesoro** - Direzione generale del debito pubblico: *Rettifiche d'intestazione* — **Ministero di agricoltura**: *Divieto d'esportazione* — **Ministero delle poste e dei telegrafi**: *Avviso* — **Corte dei conti**: *Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV* — **Istituto nazionale per i cambi con l'estero**: *Prezzi dei cambi* — **Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro**: *Comunicato.*

PARTE NON UFFICIALE.

Cronaca della guerra — Alle truppe italiane in Francia — Cronaca italiana — Telegrammi *Stefani* **— Inserzioni.**

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero** 1006 **della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al R. Governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il testo unico delle leggi di ordinamento, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato dalla legge 17 luglio 1910, n. 515;

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 25 maggio 1915, n. 771, per il quale l'esercito assume, dal 23 maggio stesso, la formazione stabilita dai documenti riservati di mobilitazione;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata della guerra e sino a sei mesi susseguenti alla stipulazione della pace, il numero dei comandanti titolari di armata e di corpo d'armata sarà stabilito in relazione alla formazione di guerra dell'esercito, fermo restando l'organico dei generali d'esercito e tenenti generali fissato dal decreto Luogotenenziale 15 giugno 1918, n. 798.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — ZUPELLI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI

Il numero 1007 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le poste e pei telegrafi, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

È approvato e reso esecutorio l'atto di compra-vendita in data 11 aprile 1918, col quale il comune di Modena cede allo Stato il palazzo di sua proprietà (già Balugani), in cui ha sede quella Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi.

Art. 2.

Per l'acquisto del detto immobile, è autorizzata la spesa di L. 525,360, da stanziarsi nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero delle poste e dei telegrafi in venti annualità di L. 26,268 ciascuna, a cominciare dall'esercizio 1917-918.

Con decreti del Ministero del tesoro saranno introdotte le conseguenti variazioni nello stato di previsione del Ministero medesimo per gli anni finanziari 1917-918 e 1918 919.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — FERA — NITTI.

Il guardasigilli: SACCHI.

Il numero 1008 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Viste le leggi 9 luglio 1905, n. 386, e 2 febbraio 1911, num. 76;

Visto il decreto Luogotenenziale del 31 ottobre 1915, num. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il prelevamento di lire trecentomila (L. 300.000) dal fondo di riserva delle Casse di risparmio postali, in aggiunta a quelli autorizzati con le leggi 9 luglio 1905, n. 386, 2 febbraio 1911, n. 76, nonchè col decreto Luogotenenziale del 31 ottobre 1915, n. 1601, per completare il 4° piano attico sopra elevato all'edificio già costruito, come sede dell'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio medesime e per altri lavori suppletivi riconosciuti indispensabili.

Art. 2.

Sarà stanziato ogni anno nella parte straordinaria (movimento di capitali) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, a partire dall'esercizio finanziario 1917-918, od entro i limiti di cui all'art. 1°, la somma preveduta necessaria a completare la detta sopraelevazione, secondo il piano di esecuzione dei lavori preparato dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

Pure nella parte straordinaria (movimento di capitali) dello stato di previsione dell'entrata, sarà stanziata la somma anzidetta, da versarsi dall'Amministrazione della cassa depositi e prestiti a carico del fondo di riserva delle Casse di risparmio postali.

Art. 3.

Sono confermati il 2° comma dell'articolo 1 e gli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 2 febbraio 1911, n. 76, e l'articolo 3 del decreto Luogotenenziale del 31 ottobre 1915, n. 1601.

Art. 4.

Per gli interessi sulle somme occorse per la costruzione dell'intero edificio, è autorizzato un corrispondente prelevamento dal fondo di riserva delle Casse di risparmio postali.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1918

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — FERA — NITTI

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1014 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 29 giugno 1913, n. 797, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I militari del corpo R. equipaggi della categoria fuochisti, muniti del certificato di idoneità alla condotta dei motori a scoppio ed a combustione interna, possono ottenere la nomina a sottocapo meccanico M. (motorista).

I sottocapi meccanici M., pur essendo compresi nel numero organico dei sottocapi meccanici ordinari, formano ruolo separato.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dalla sua data e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DEL BONO.

Visto *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1015 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;
Visti il regolamento generale per la applicazione di quel testo unico, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756 e il regolamento per la carriera del personale dell'Amministrazione centrale provinciale della sanità pubblica approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702;
Vista la legge 21 dicembre 1915, n. 1774;
Visto il Nostro decreto 3 dicembre 1916, n. 1659;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro del tesoro.
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Durante la guerra, le nomine ai posti di coadiutore nei laboratori della Direzione generale della sanità pubblica e corrispondenti che sono e che in detto periodo di tempo si renderanno vacanti, saranno conferite agli assistenti di laboratorio con sei anni di servizio, che ne siano riconosciuti meritevoli nei modi e nelle forme degli articoli 1 e seguenti del decreto 3 dicembre 1916, n. 1659.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI

Il numero 1016 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Regi decreti 31 dicembre 1876, nn. 3596, 3614, 3616 3617, 3618, 3624, 3627, 3628 e 3629, 29 gennaio 1880, n. 5539 e 5 maggio 1887, n. 4499, relativi all'aumento del decimo dello stipendio per compiuto sessennio;
Vista la legge 30 giugno 1908 n. 303, portante provvedimenti pel miglioramento economico degli impiegati civili;
Visto l'art 4 del decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918 n. 107 che modifica il limite di stipendio stabilito dai precedenti decreti per il diritto all'aumento sessennale;
Ritenuta l'opportunità di coordinare le predette disposizioni;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e del ministro del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il limite di stipendio stabilito in L. 7000 dai RR. decreti 31 dicembre 1876, nn. 3596, 3614, 3616, 3617, 3618, 3624, 3627, 3628 e 3629, 29 gennaio 1880, n. 5539, e 5 maggio 1887, n. 4499, per il diritto all'aumento sessennale s'intende elevato a L. 8000 per i periodi maturati al 1° luglio 1914 ed a L. 9300 a decorrere dal 1° febbraio 1918.

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 996 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vedute le leggi 22 luglio 1894, n. 339 e 8 agosto 1895, n. 486 sui provvedimenti di finanza e di tesoro, 17 gen-

naio 1897, n. 9 e 3 marzo 1898, n. 47, per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria.

Veduto il regolamento per i biglietti di Stato e di Banca approvati con R. decreto 30 ottobre 1896, numero 508;

Veduti i RR. decreti 5 febbraio 1888, n. 5202; 1° agosto 1889, n. 6340; 11 settembre 1892, n. 495; 7 ottobre 1904, n. 556; 2 aprile 1905, n. 117; 18 dicembre 1910, n. 904; 22 gennaio 1911, n. 62; 29 marzo 1914, n. 281; e decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 946 coi quali furono stabiliti e successivamente modificati i segni distintivi e caratteristici dei biglietti di Stato da L. 10 e da L. 5;

Visto il decreto Luogotenenziale 2 maggio 1918, numero 2753, col quale il comm. Pompeo Righetti, delegato della Corte dei conti presso la Cassa speciale di biglietti a debito dello Stato, è stato collocato a riposo a decorrere dal 1° luglio 1918;

Vista l'ordinanza del presidente della Corte dei conti in data 19 giugno 1918, col quale il primo segretario della Corte stessa sig. Porena Wolfango è stato nominato delegato della Corte dei conti presso la detta Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato, a decorrere dal 1° luglio 1918;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I biglietti di Stato da L. 5 e da L. 10 di nuova emissione, porteranno la firma « Porena » nella qualità di delegato della Corte dei conti, in luogo di quella « Righetti ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI.

Visto, Il guardasigilli: SACCHI.

Il numero 1001 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà conferite al Governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il Nostro decreto 14 ottobre 1917, n. 1732;

Visto l'art. 43 del testo unico del regolamento pel corpo delle guardie di città, approvato con R. decreto 27 giugno 1907, n. 367;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al succitato art. 43 del testo unico del regolamento pel corpo delle guardie di città, approvato con Regio decreto 27 giugno 1907, n. 367, è sostituito il seguente:

« Le promozioni al grado di sottobrigadiere sono conferite mediante esame d'idoneità, al quale sono ammessi, secondo il bisogno e per ordine di anzianità, gli appuntati che siano di buona condotta e di sufficiente istruzione, che disimpegnino regolarmente i loro doveri e non abbiano, da almeno sei mesi, subito punizioni superiori a quella della consegna in caserma.

Quale che sia, però, il numero degli appuntati ammessi a prendere parte all'esame, saranno allo stesso sempre ammesse le guardie che abbiano disimpegnato almeno due anni di effettivo servizio d'Istituto e che, oltre a possedere i requisiti suindicati:

a) siano fornite di licenza di scuola tecnica o di ginnasio inferiore, o di scuola commerciale o complementare, ovvero di titoli equipollenti di altre scuole governative o pareggiate;

b) ovvero abbiano appartenuto, per non meno di cinque anni all'esercito, all'armata o alla R. guardia di finanza e si siano congedate col grado di sergente.

In mancanza o insufficienza di concorrenti indicati ai due precedenti comma, potranno essere ammesse all'esame per sottobrigadiere le guardie che, possedendo i requisiti indicati al primo comma, contino non meno di tre anni di servizio nel corpo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1918

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Visto, Il guardasigilli: SACCHI.

Il numero 1003 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto l'art. 14 (ultimo comma) della legge 18 luglio 1917, n. 1143, per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra;

Udito il parere del Comitato nazionale, istituito dalla legge predetta;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con gli altri ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso regolamento per l'amministrazione, contabilità e vigilanza degli Istituti nazionali, degli enti da essi dipendenti e degli enti morali indicati nell'art. 14 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra.

Detto regolamento sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — SONNINO — COLOSIMO — SACCHI — MEDA — NITTI — ZUPELLI — DEL BONO — BISSOLATI — BERENINI — DARI — MILIANI — CIUFFELLI — FERA — VILLA — CRESPI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

REGOLAMNNTO

per l'amministrazione, contabilità e vigilanza degli Istituti nazionali per gli orfani di guerra, degli enti provinciali da essi dipendenti e degli altri enti riconosciuti che han per fine principale la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra, sul quale ha dato parere favorevole il Comitato nazionale nell'adunanza del 1° maggio 1918 a norma dell'art. 8, n. 4 di detta legge, modificato in conformità del parere emesso dal Consiglio di Stato in adunanza generale il 1° giugno 1918. Approvato dal Consiglio dei ministri nell'adunanza del 30 giugno 1918.

(Art. 14 comma ultimo, legge 18 luglio 1917, n. 1143).

CAPO I.

Rappresentanza degli Istituti nazionali e degli enti da essi dipendenti nel Comitato nazionale e nei Comitati provinciali.

Art. 1.

(Art. 7 legge — Art. 13 regolamento generale).

Gli Istituti nazionali, ammessi ad essere rappresentati nel Comitato nazionale di cui all'art. 7 della legge 18 luglio 1917, n. 1143 debbono procedere alla designazione del proprio delegato con deliberazione da adottarsi dal Consiglio di amministrazione secondo le norme dei rispettivi statuti.

Il delegato può essere scelto anche fra i componenti del Consiglio predetto.

Art. 2.

(Art. 9 legge — Art. 27 regolamento generale).

La designazione dei delegati nei Comitati provinciali, ai termini dell'art. 9 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, quando nella Provincia esista un ente dipendente dall'Istituto nazionale, che sia debitamente riconosciuto, deve essere fatta dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo, con deliberazione da adottarsi secondo le norme dei rispettivi statuti e deve cadere su persona che dimori abitualmente nel capoluogo della Provincia.

La presidenza dell'Istituto nazionale comunica la nomina contemporaneamente al Comitato provinciale ed al Ministero.

CAPO II.

Dell'amministrazione e della contabilità.

Paragrafo 1.°

Amministratori, norme generali di amministrazione.

Art. 3.

(Articoli 13 e 14 legge).

Non possono far parte del Consiglio d'amministrazione degl'Istituti nazionali, degli enti da essi dipendenti e degli altri enti morali richiamati dall'art. 14, capoverso 3° della legge 18 luglio 1917, numero 1143, e ne decadono, se nominate, le persone indicate nello art. 25 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e coloro che, in rapporto agl' Istituti ed enti predetti, si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 (nn. 2, 4, 5) della legge 18 luglio 1904, n. 390, e dell'art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 1° gennaio 1915, n. 12.

La decadenza è pronunciata dai rispettivi Consigli. Qualora essi non vi provvedano, sarà pronunziata dal ministro dell'interno, se si tratti d' Istituti nazionali, e dal prefetto per gli altri enti, sentiti, rispettivamente, il Comitato nazionale e il Comitato provinciale e gl'interessati.

Il provvedimento del ministro e del prefetto è definitivo.

Art. 4.

(Art. 14 legge).

Salvo le equivalenti o maggiori guarentigie stabilite dai rispettivi statuti o regolamenti speciali, gl'Istituti nazionali e gli altri enti indicati nell'art. 3 del presente regolamento devono attenersi alle norme stabilite in questo e nei seguenti articoli.

Non è considerata valida quell'adunanza dei Consigli di amministrazione ed assemblee sociali nella quale non intervenga la maggioranza assoluta dei componenti i Consigli predetti o dei soci.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti.

S'intende respinta la proposta che abbia avuta parità di voti.

Le quistioni concernenti persone devono essere votate a schede segrete.

Sono valide in seconda convocazione le adunanze delle assemblee sociali nelle quali intervenga almeno il quinto dei soci e quelle dei Consigli amministrativi nelle quali sieno presenti almeno tre membri.

Art. 5.

(Art. 14 legge).

I processi verbali delle deliberazioni devono essere stesi dal segretario, o da chi ne assume le funzioni, a' sensi degli statuti e regolamenti speciali, e debbono contenere i nomi degli intervenuti, l'indicazione dei votanti pei singoli oggetti e quella di coloro che si sono astenuti.

Le deliberazioni devono essere motivate e i verbali devono contenere il riassunto delle discussioni avvenute sui singoli oggetti posti all'ordine del giorno. Essi debbono far menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve con le quali taluno dei soci o componenti dei Consigli abbia inteso di spiegare, difendere o ricusare il proprio voto.

I verbali sono firmati dal presidente e dal segretario e devono essere inseriti nel registro di cui all'art. 11 del presente regolamento.

Art. 6.

(Art. 14 legge).

Oltre i casi determinati dagli statuti e regolamenti speciali le assemblee ed i Consigli direttivi degl'Istituti nazionali sono convocati in adunanza straordinaria quando ne sia fatta richiesta dal Ministero dell'interno per deliberare su determinati oggetti.

Art. 7.

(Art. 14 legge).

Il prefetto può richiedere la straordinaria convocazione delle assemblee sociali e dei Consigli di amministrazione degli enti provinciali dipendenti dagli Istituti nazionali e degli altri enti di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Art. 8.

(Art. 14 legge).

Tutte le deliberazioni delle assemblee sociali o dei Consigli di amministrazione che importino comunque una variazione del patrimonio degli Istituti nazionali, che stabiliscano o modifichino la pianta organica degl'impiegati, o provvedano al servizio di tesoreria, e le deliberazioni relative ai bilanci preventivi ed ai conti consuntivi devono essere pubblicate nell'albo pretorio del Comune ove hanno la loro sede centrale.

Una copia delle predette deliberazioni deve essere comunicata al Ministero dell'interno entro gli otto giorni successivi a quello della pubblicazione.

Art. 9.

(Art. 14 legge).

Le norme del precedente articolo sono applicabili alle deliberazioni che siano adottate dagli enti dipendenti dagli Istituti nazionali e dagli altri enti di cui all'art. 3 del presente regolamento. La

pubblicazione sarà fatta nel capoluogo della Provincia in cui l'ente ha sede. Una copia delle deliberazioni predette deve essere comunicata, entro gli otto giorni successivi alla pubblicazione, al prefetto della Provincia.

Art. 10.

(Art. 14 legge).

Le deliberazioni relative all'acquisto di beni stabili od alla accettazione di lasciti o donazioni quando importino aumento di patrimonio, da parte degli Istituti nazionali, degli enti dipendenti e dagli altri enti di cui all'art. 3 del presente regolamento, devono essere comunicate al prefetto competente per l'autorizzazione a' sensi del decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1442.

Del provvedimento adottato il prefetto dà notizia al Ministero se trattisi di Istituti nazionali ed al Comitato provinciale per gli altri enti.

Quando trattisi di enti dipendenti dagl'Istituti nazionali il prefetto ne dà pure notizia ai rispettivi Istituti.

Paragrafo 2°.

Archivio.

Art. 11.

(Art. 14 legge).

Ciascun Istituto nazionale e ciascuno degli altri enti indicati nell'art. 3 del presente regolamento deve avere un archivio nel quale sono tenuti, secondo le rispettive attribuzioni, i seguenti registri:

a) protocollo per la registrazione della corrispondenza in arrivo ed in partenza e degli altri atti inerenti alla gestione amministrativa, economica e contabile;

b) registro cronologico delle deliberazioni;

c) registro nominativo degli orfani affidati alla vigilanza dell'ente ai sensi dell'art. 12 della legge 18 luglio 1917, n. 1143 colle indicazioni: 1°) delle complete generalità dell'orfano; 2°) della persona od Istituto presso cui è allevato; 3°) di tutte le altre notizie riguardanti l'educazione, l'istruzione e l'esercizio professionale dell'orfano stessa; 4°) della data del provvedimento del Comitato provinciale che ha disposta la vigilanza;

d) registro delle tutele, colle indicazioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 della lettera precedente, e quella della data del provvedimento del Comitato provinciale, o del giudice delle tutele, che delegarono o incaricarono l'ente della tutela dell'orfano.

Gl'Istituti nazionali devono assicurarsi dell'adempimento delle norme suindicate da parte dei propri enti dipendenti.

Art. 12.

(Art. 14 legge).

Quando negli statuti o regolamenti speciali degli Istituti nazionali e degli altri enti menzionati nell'articolo 3 del presente regolamento non sia esplicitamente indicato il segretario o l'impiegato particolarmente responsabile verso l'amministrazione della tenuta e conservazione dell'archivio, l'Amministrazione stessa ne deve fare designazione con apposita deliberazione da comunicarsi, rispettivamente, al Ministero dell'interno od al prefetto.

Paragrafo 3.°

Inventari e bilanci.

Art. 13.

(Art. 14 legge).

Gli Istituti nazionali e gli altri enti indicati nell'articolo 3 del presente regolamento devono formare un ordinato ed esatto inventario di tutti i beni che ne costituiscono il patrimonio.

L'inventario è sempre tenuto al corrente a cura dell'Amministrazione e deve formare oggetto di revisione generale ad ogni rinnovazione di Amministrazione.

Dell'inventario e delle consecutive variazioni dev'essere data comunicazione al Ministero dell'interno dagl'Istituti nazionali ed al prefetto dagli altri enti.

Gli enti dipendenti dagli Istituti nazionali devono a questi comunicare copia dell'inventario e delle successive variazioni.

Art. 14.

(Art. 14 legge).

L'inventario deve essere compilato secondo le norme degli articoli 2 e seguenti del regolamento di contabilità delle Opere pie, approvato con R. decreto 5 febbraio 1891, n. 99.

Art. 15.

(Art. 14 legge).

L'esercizio finanziario comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre. Il bilancio di ciascun esercizio deve essere approvato dall'Amministrazione dell'ente non più tardi del 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Esso comprende la previsione delle entrate e delle spese di competenza e l'avanzo o disavanzo dei precedenti esercizi.

Nel compilare il bilancio le Amministrazioni devono indicare i motivi delle variazioni proposte in entrata ed uscita, comparativamente al bilancio del precedente esercizio, e debbono dar ragione delle entrate e spese nuove.

Art. 16.

(Art. 14 legge).

I bilanci deliberati dalle amministrazioni degli Istituti nazionali, quelli degli enti dipendenti e degli altri enti indicati nell'art. 3 del presente regolamento devono essere inviati, rispettivamente, al Ministero dell'interno ed al prefetto entro la prima quindicina del mese di ottobre.

Art 17.

(Art. 14 legge).

Il bilancio diventa esecutivo se, nel termine di due mesi dalla data in cui perviene al Ministero o al prefetto, non è stato restituito con osservazioni all'amministrazione interessata.

Sulle repliche di questa, il ministro o il prefetto, uditi rispettivamente il Comitato nazionale o il Comitato provinciale, provvedono all'approvazione del bilancio, modificando, ove occorra, le previsioni così dell'entrata, come dell'uscita.

Eguale procedura è da osservarsi per le variazioni al bilancio divenuto esecutivo e per le altre deliberazioni indicate nell'art. 8 del presente regolamento.

Il Ministero dell'interno ed il prefetto possono chiedere comunicazione di tutti gli atti, contratti o schemi di contratto che si riferiscono alle anzidette deliberazioni.

Contro la decisione del prefetto l'Amministrazione interessata può ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione al ministro dell'interno, il quale provvede sentito il Comitato nazionale.

Il provvedimento del ministro, che approva il bilancio preventivo degli Istituti nazionali, o decide sul ricorso di cui al comma precedente, è definitivo.

Paragrafo 4°.

Servizio di tesoreria — Conti.

Art. 18.

(Art. 14 legge).

Il servizio di riscossione e di tesoreria deve essere disciplinato con apposite norme da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione. Questo determina altresì l'ammontare e le modalità della cauzione che il tesoriere è tenuto a prestare.

Quando il servizio di cui trattasi sia affidato ad un Istituto di emissione, questo non è tenuto a dar cauzione, ma, nell'atto del conferimento, deve determinarsi la misura dello interesse da corrispondere sulle giacenze di cassa.

Art. 19.

(Art. 14 legge).

Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza da staccarsi da un bollettario a madre e figlia e con numero continuativo.

Tutti i pagamenti sono ordinati ed eseguiti a mezzo di mandati, tratti con numero d'ordine progressivo, nei limiti degli stanziamenti del bilancio. I mandati sono firmati dal presidente, dal segretario e dal ragioniere, ove esiste.

Art. 20.

(Art. 14 legge).

Nei mesi di giugno e di dicembre di ciascun anno le ammini-

strazioni degli Istituti nazionali e degli altri enti indicati nell'art. 3 del presente regolamento devono eseguire la verifica dello stato di cassa dei tesorieri.

Oltre le verifiche straordinarie, che è in facoltà delle amministrazioni medesime di eseguire in ogni tempo, possono, quando lo ritengano necessario, ordinarne il ministro dell'interno, per gli Istituti nazionali, ed il prefetto, per gli altri enti, affidandone l'incarico a funzionari governativi.

Una copia del verbale di verifica di cassa, ordinaria e straordinaria, eseguita dalle Amministrazioni suindicate, deve essere, coi documenti relativi, comunicata al Ministero dell'interno, se trattisi di Istituti nazionali, ed al prefetto per gli altri enti.

Le norme anzidette non sono applicabili nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 18 del presente regolamento.

Art. 21.
(Art. 14 legge).

Entro il mese di marzo di ciascun anno il tesoriere presenta all'Amministrazione il conto finanziario della propria gestione, riferibile all'esercizio scaduto, classificato nello stesso ordine del bilancio e corredato del bollettario, dei mandati di pagamento estinti, coi relativi documenti, e di ogni altra giustificazione occorrente così per l'entrata come per la spesa.

Al conto generale deve essere allegato lo speciale rendiconto previsto dall'art. 45 capoverso primo del regolamento per la esecuzione della legge 18 luglio 1917, n. 1143.

Il conto, dopo l'approvazione dell'amministrazione dell'Istituto nazionale o ente, corredato da una relazione dell'amministrazione stessa sul risultato economico dell'esercizio in confronto a quello precedente, sullo stato patrimoniale e relative variazioni e sulle condizioni finanziarie e morali dell'Istituto o ente, dev'essere trasmesso, rispettivamente, al ministro dell'interno o al prefetto.

Il conto degli enti dipendenti dagli Istituti nazionali comprende la documentazione di tutte le erogazioni fatte così sulle assegnazioni ricevute dagli Istituti predetti o dai Comitati provinciali come sopra ogni altra entrata.

Art. 22.
(Art. 14 legge).

Non oltre due mesi dalla data dell'invio del conto il ministro dell'interno o il prefetto devono comunicare agli enti i propri rilievi o la dichiarazione che nulla si ha da osservare.

Sulle repliche che le Amministrazioni danno alle osservazioni il ministro dell'interno o il prefetto, sentiti rispettivamente il Comitato nazionale o il Comitato provinciale, provvedono sul conto con decreto motivato.

Contro tale decreto possono produrre appello alla Corte dei conti le Amministrazioni e gli interessati, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione del decreto stesso.

Il procedimento avanti la Corte è regolato dagli articoli 35 e 48 del regolamento 5 ottobre 1862, n. 884.

Art. 23.
(Art. 14 legge).

Il ministro dell'interno o il prefetto dispongono di ufficio, a spese dei responsabili, la compilazione dei bilanci preventivi o dei conti consuntivi, quando le Amministrazioni non vi abbiano provveduto nei termini prescritti.

Capo III.

Della vigilanza.

Art. 24.
(Art. II lett. *a*) 13 comma 2 legge 37 regolamento generale).

Gl'Istituti nazionali, e gli altri enti indicati nell'art. 3 del presente regolamento, sono sottoposti, per quanto riguarda l'esercizio della protezione ed assistenza agli orfani della guerra, all'alta vigilanza del ministro dell'interno.

Essi debbono conformare la propria azione, oltre che alle norme dei propri statuti e regolamenti, alle disposizioni della legge 18 luglio 1917, n. 1143, del regolamento generale per l'esecuzione di essa e del presente regolamento, nonchè alle prescrizioni generali e speciali che vengano dalle competenti autorità stabilite per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra.

Il funzionamento di detti enti può essere in ogni tempo controllato mediante ispezione da ordinarsi a norma della suindicata legge e del regolamento generale predetto.

Art. 25.
(Art. II lett. *a*) *h*) e 14 legge 37 capoverso 1° regolamento generale).

L'esercizio della vigilanza sugli Istituti ed enti indicati nell'articolo 3 del presente regolamento non conferisce a coloro che ne hanno l'incarico il diritto di dare ordini o disposizioni di servizio o d'intervenire alle adunanze delle assemblee e dei Consigli di amministrazione degl'Istituti ed enti medesimi.

Art. 26.
(Art. 14 legge 37, capoverso 1° regolamento generale).

Gli ispettori han diritto di esaminare sul luogo tutti gli atti, contratti e registri delle amministrazioni, di fare interrogatori e contestazioni ai fini degli accertamenti di cui sono incaricati, riferendo i risultati delle loro verifiche ed indagini.

Art. 27.
(Art. 11, lettera *c*), legge 42-43 regolamento generale).

Oltre quanto è prescritto dall'art. 14 capoverso primo della legge 18 luglio 1917, n. 1143 e dagli articoli 42 e 43 capoversi 3° e 5° del regolamento generale per l'esecuzione di essa le Amministrazioni hanno l'obbligo di riferire sollecitamente al Comitato provinciale competente tutti i fatti venuti a loro conoscenza, che possano rendere necessario l'intervento di esso e, specialmente, quelli enunciati negli articoli 18 comma primo, 21, 22, 26 comma ultimo, 27 comma primo e 28 della legge predetta.

Art. 28.
(Articoli 13, 14 e 43 legge).

Il ministro dell'interno, sentite le Amministrazioni interessate ed il Comitato nazionale, promuove la riforma degli statuti e dei regolamenti speciali degli Istituti nazionali per coordinarne, quando occorra, le norme alle leggi ed ai regolamenti in materia di protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Per gli altri enti indicati nell'art. 3 del presente regolamento il provvedimento anzidetto può esser promosso dal prefetto, udite le Amministrazioni interessate ed il Comitato provinciale.

Art. 29.
(Art. 14 legge).

Il Governo del Re, sentito il Comitato nazionale per gli Istituti nazionali e il Comitato provinciale per gli altri enti di cui all'art. 3 del presente regolamento, ha facoltà di annullare le deliberazioni delle rispettive Amministrazioni contenenti violazioni di legge e di regolamento, nonchè di procedere allo scioglimento delle Amministrazioni stesse, quando queste, dopo esservi state invitate, persistano a non conformarsi alle norme di legge, di regolamento, o di statuto, ovvero pregiudichino gli interessi dell'ente.

Nel caso di proposte di scioglimento di un ente dipendente da un Istituto nazionale, deve essere previamente sentito anche l'Istituto stesso.

Lo scioglimento è fatto con decreto Reale; e l'Amministrazione disciolta deve essere ricostituita entro il termine di tre mesi.

Capo IV.

Disposizioni generali.

Art. 30.
(Art. 14 legge).

Le norme del presente regolamento non sono applicabili alle Istituzioni pubbliche di beneficenza che hanno tra i loro fini quello dell'assistenza agli orfani della guerra, per le quali rimangono ferme, quanto all'amministrazione, alla contabilità e alla vigilanza, le disposizioni delle leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 18 luglio 1904, numero 390, e dei rispettivi regolamenti.

Art. 31.
(Art. 14 legge).

Il ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale, determina

le modalità e i limiti dell'applicazione delle presenti norme a quegli Istituti che, senza esercitare direttamente l'assistenza degli orfani della guerra, hanno per iscopo precipuo di sovvenzionare gli Istituti pei quali siffatta assistenza costituisce il fine diretto ed a quelle Istituzioni che non hanno per iscopo principale l'assistenza medesima.

Art. 32.

(Art. 14 legge).

S'intende richiamata nel presente regolamento ogni altra norma contenuta nel regolamento generale per la esecuzione della legge 18 luglio 1917, n. 1143, che abbia speciale riguardo all'amministrazione, contabilità e vigilanza degli Istituti nazionali, degli enti da essi dipendenti e degli altri enti riconosciuti che han per fine principale la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro dell'interno: ORLANDO.

Il numero 1020 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto col ministro del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per tutta la durata della guerra ai componenti lo stato maggiore e la bassa forza delle navi mercantili nazionali requisite, sequestrate, o noleggiate con contratto che ponga i rischi di guerra a carico dello Stato e in generale ai componenti gli equipaggi per i quali vige il divieto di sbarco, è concesso, sulle linee ferroviarie e di navigazione esercitate dalle ferrovie dello Stato, il godimento della tariffa ridotta vigente per i militari.

La concessione è limitata a due viaggi all'anno di andata e ritorno.

Art. 2.

Per i marittimi di cui all'articolo precedente i quali vogliano usufruire della tariffa militare, la classe dei biglietti sarà:

a) la prima classe per i componenti dello stato maggiore che a termini degli articoli 3 e 4, 7 e 8 del decreto Luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 218, siano o possano essere iscritti nel ruolo degli ufficiali di vascello di complemento, o degli ufficiali macchinisti di complemento col grado di capitano di corvetta o primo tenente di vascello, di maggiore macchinista, o di primo capitano macchinista;

b) la seconda classe per gli altri componenti dello stato maggiore;

c) la terza classe per i componenti la bassa forza.

Art. 3.

A carico della parte straordinaria del bilancio del Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari sarà posta la somma fissa in ragione di L. 64 per ciascun viaggio di corsa semplice in 1ª classe e di L. 43 e L. 22 rispettivamente per ciascun viaggio di corsa semplice in 2ª ed in 3ª classe.

Per ogni viaggio effettuato la somma come sopra stabilita, sarà versata a favore del bilancio delle ferrovie dello Stato.

Art. 4.

Con decreto del ministro del tesoro saranno stanziati i fondi occorrenti nel bilancio del Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari.

Art. 5.

Il ministro per i trasporti marittimi e ferroviari darà le norme per l'esecuzione del presente decreto che avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — VILLA — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI

Il numero 2021 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;
Vista la legge 23 giugno 1918, n. 830;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'assistenza militare e le pensioni di guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo

Articolo unico.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra per l'esercizio finanziario 1918-919 sono introdotte le seguenti variazioni:

a) Lo stanziamento del capitolo n. 18 « Soccorsi e sussidi a favore delle famiglie bisognose dei militari alle armi » è aumentato di lire duecentoquattordicimilionicinquecentomila (L. 214.500.000).

b) la denominazione del capitolo n 21 è modificata come segue: « Sussidi alle famiglie bisognose di militari morti, feriti o in condizione di eccezionale constatato bisogno, in dipendenza di servizi attinenti alla guerra ».

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — BISSOLATI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO
DI CONCERTO CON I MINISTRI PER L'INTERNO
E PER L'AGRICOLTURA

Visto il decreto Luogotenenziale 27 aprile 1916, n. 472;
Visto il decreto Ministeriale 26 novembre 1917;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi massimi di vendita, che si possono praticare per la canapa greggia della campagna 1918 ed anni precedenti, vengono così stabiliti a seconda della qualità e per quintale:

I. Buona di Bologna, Bondeno, Finale, Cento, L. 590.
II. Buon medio di Bologna, Bondeno, Finale, Cento, L. 580.
Buona di Ferrara, Romagna, Polesine e Campania, id.
III. Medio per tutte le località, L. 560.
IV. Andante per tutte le località, L. 530.
V. Cattiva per tutte le località, L. 440.
VI. Scarti canaponi e stoppe in natura, L. 340.

La canapa greggia di Bologna, Bondeno, Finale, Cento, Ferrara, Romagna e Polesine, si intende netta da scarto d'uso (marcio, nero, investito, ecc.), quella della Campania si intende netta da scarto.

I prezzi suesposti si intendono fissati per la canapa greggia nei magazzini del venditore e non ammarrata.

Art. 2.

Chiunque venda canapa a prezzi superiori a quelli stabiliti dall'articolo precedente, è soggetto alle penalità fissate dall'art. 2 del decreto Luogotenenziale 27 aprile 1916, n. 472.

Sono inoltre applicabili le altre norme stabilite dall'art. 2 del decreto Luogotenenziale medesimo, nonchè quelle di cui al decreto Luogotenenziale 20 gennaio 1918, n. 94;

Art. 3.

Con successivi decreti del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, potranno essere fissati i prezzi massimi di vendita della canapa in ogni ulteriore suo stadio di lavorazione e dei relativi manufatti.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 27 luglio 1918.

Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro: CIUFFELLI.
Il presidente del Consiglio, ministro dell'interno: ORLANDO.
Il ministro per l'agricoltura: MILIANI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

CORTE DEI CONTI

Pensioni civili e militari liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 9 gennaio 1918:

Pensioni militari.

Verona Giuseppe, sottobr. g. carc., L. 581,62 — Farris Giuseppe, maresciallo RR. CC., L. 1939,74 — Massaioli Lorenzo, maggiore commiss., L. 4080 — Guidi Giuseppe, 1° capitano di amministrazione, L. 3703 — Frassinetti Romeo, colonnello fanteria, L. 4468 — Moretti G. Batta, agente di custodia, L. 2000 Giarli Andrea, agente carcerario, L. 735 — Iodice Vincenzo, maresc. g. di città, L. 1840 — Cassalia Pasquale, guardia di città, L. 1200 — Grasso Maria, ved. Anastasi, L. 212,50 — Masci Rosalba, ved. Carrano, L. 1520 — Zamballi Clementina, vedova Berti, L. 755,33 — Palazzo Santo, padre di Antonio, lire 630 — ·atta Pietra, ten. col. art., L. 4109 — Fabbrini Angiolo, agente carc., L. 1200 — Borghese Sebastiano, g. di città, lire 1200 — Mignone Nunzia, vedova Robotti, L. 670,66 — Adinolfi Margherita, ved. Capobianco, L. 1253,33.

Riccio Cosimo, padre di Luigi, L. 630 — Conte Rosaria, ved. Giammarnazo, L. 504 — Conforti Lucia, ved. Briata, L. 150 — Barbiera Cesare, padre di Cesare, L. 202,50 — Sganga Giuseppe, maggiore distretti, L. 2411 — Marchitelli Vito, nocchiere corpo R. equipaggi, L. 1512 — Balsamo Carolina, ved. Bertoglio, lire 860 — Cardelli Emilio, tenente colonnello fanteria, L. 4761 — Bozzola Francesca, ved. Cossi, L. 399,46 — Capretto Maddalena, ved. Pera, L. 426,66 — Di Velo Domenico, tenente RR. carabinieri, L. 2181 — Bazzali Francesco, padre di Gervasio, L. 202,50 — Moretti Luisa, madre di Gorbi, L. 202,50 — Pasqui Alfonsa, ved. Sbolci, L. 630.

Adunanza del 12 gennaio 1918:

Benvenuto Luciano, soldato, L. 337,50 — Basso Luigi, caporale L. 640 — Bonati Domenico, soldato, L. 337,50.

Adunanza del 16 gennaio 1918:

Pensioni civili.

Riso Luigi, brig. poste, L. 1111 — Bruni Calliope, ved. Salvatori, L. 5:0 — Fonzago Maria, ved. Daniele, L. 423,33 — Cagniazio Annunziata, ved. Fiorentino, L. 247,50 — Palmisano Vita, ved. Anzalone, L. 189 — Lazzari Eugenio, ag. sup. imp., L. 4640 — Torregrassa Vincenzo, orf. di Domenico (indennità), L. 3388 — Pezzali Pietro, verif. metrico, L. 3374 — Fedeli Lucia ved. Biasutti, L. 772,66 — Toniolo Pietro, ing. c. G. C., L. 5904 — Barberis Emilia, ved. Turri, L. 515,33 — Patzone Giovanni, c. op. guerra, L. 2199 — Ferretti Andrea, ric. reg., L. 2594 — Milazzo Girolama, ved. Di Martino, L. 813,33 — Rebora Francesco, c. dis. marina, L. 4824 — Bacini Giovanni, id., L. 4824 — Del Gobbo Olimpia, ved. Scarzi (indennità), L. 6233 — Ratti Egidio, c. dis. marina, L. 4824 — D'Ajutolo Giovanni, orf. di Andrea, L. 388 — Marangone Eulalia, ved. Scaetta, L. 566,66 — Giolitti Augusto, ispett. sup., L. 6400 — Sant'Agostino Veneranda, ved. Collinelli, L. 482,33.

Napolitano Alfonso, ispett. scol. (indennità), L. 4500, di cui: a carico dello Stato, L. 3299,75; a carico del Monte pensione maestri elementari, L. 1200,25 — Pellegrini Giovanna, ved. Gloria, L. 402 — De Luca Luigi, applicato, L. 1494 — Leoni Alessandro, console gen., L. 8000 — Palermo Giuseppe, vice ispett. scol. (indennità), L. 2321,79, di cui: a carico dello Stato, L. 879,02; a carico del Monte pensioni maestri elementari, L. 1442,77 — Caniuffo Melchiorre, capo d'istituto, L. 3580 — Cassina Scipione, capo divisione, L. 6400 — Fiorentini Antonia, ved. Angeletti (indennità), L. 2708 — Volponi Antenore, capo diseg. marina, L. 4020 — Nardi Zenaide, ved. Petrelli, L. 663 — Pantano Carolina, ved. Riccioli, L. 1651 — Casapinta Mª Stella, ved. Napolitano, L. 800 — Macchia Luigi, brig. poste, L. 1418 — Leali Carolina, ved. Niccolini (indennità), L. 1500 — Mastantuoni Antonia, ved. De Nardo, L. 651,66 — Cantela Mª Giuseppa, vedova Coccia, L. 765,66 — Nardini Guglielmo, op. marina, L. 950 — Bosio Elvira, ved. Podio, L. 1066,66 — Cappelli Eugenio, capo op. marina, L. 1536 — D'Andrea Domenico, 1° uff. poste, L. 2668 — Meloro Domenico, op. marina, L. 1000.

Pensioni militari.

De Santis Vincenzo, capo guardia carc., L. 2000 — Minotti Francesco, maresc. guardie città, L. 1760 — Sbrelli Giuseppe, p. di Antonio, L. 840 — Tozzi Clarissa ved. Ferella, L. 480 — Rasini Carlotta, ved. Icard, L. 990 — Castelli Giuseppe, capit. macch., L. 4080 — Granlieri Francesco, maresc. guardie città, L. 1840 — Parziale Filippo, colonn. fant., L. 5688 — Bobbio Eugenio, magg. gen. medico, L. 8000 — Buonocore Vincenzo, maggiore d'ammin., L. 3958 — Marianini Umberto, maggiore, L. 3711 — Riccio Damiano, guardia di città, L. 1200 — Felicetti Raffaelantonio, id., L. 1200.

Costanzo Giuseppe, brig. RR. CC., L. 850,59 — Sormani Enrico, app. finanza, L. 1168 — Fabbri Angelo, maresc. magg., L. 1767,78 — Biasetti Michele, maresc. RR. CC., L. 1773,90 — Severini Augusto, magg. gener., L. 6162 — Salvetti Raffaele, 1° capit. d'amministr., L. 3851 — Lamendola Giuseppe, ten. colonn. fanteria, L. 3613 — Manni Vittorio E., magg. d'ammin., L. 4080 — Ornano Giuseppe, ten. colonn. macch., L. 4671 — Caccamo Francesco, guardia di città, L. 325 — Prestieri Francesco, maresc. capo armaiolo, L. 1762,95.

Furno Delfina, orf. di Benedetto, L. 2085,66 — Laurenti Eufemio, p. di Angelo, L. 630 — Stipa Enrico, ten. colonn. d'amministr., L. 4800 — Destino Costantino, maggior generale, L. 6400 — Giglio Alessandro, ten, colonn., L. 4179 — Santarnecchi Ovidio, maggior generale, L. 5624 — Marchioli Sante, guardia di città, L. 1200 — Delli Colli Saverio, maggiore, L. 4080 — Sorrentino Odoardo, ten. colonn, (negativo) — Offidani Raffaele, p. di Giuseppe, L. 202,50 — Montersino Giovanni, p. di Pietro, L. 202,50 — Trombetti Maria, ved. Villa, L. 630.

Masetti Adamo, soldato fanteria, L. 882 — Bozzo Emanuele, soldato artiglieria, L. 202,50 — Mola Pietro, caporale fanteria, L. 320 — Pennati Battista, soldato fanteria, L. 337,50 — Balestrero Domenico soldato artiglieria, L. 405 — Braga Angelo, soldato, L. 337,50.

Adunanza del 23 gennaio 1918:

Pensioni civili.

Odino Margherita, ved. Campolo, L. 380 — Montanucci Erminia, ved. Cardini, L. 944,33 — Puoti Clarissa, ved. Di Lorenzo, L. 755,33 — Porchianello Cecilia, ved. Giannini (indennità), L. 1700 — Polidori Carmina, ved. Faraone, L. 292,50 — Spadaro Grazia, ved. Giarrusso, L. 1120 — Santicchi Eugenia, L. 518 — Aresu Raffaele, L. 2916 — Cecchi Assunta, L. 516,66 — Cassola Colomba, L. 443 — Bianchi Rosa, L. 24[illegible] — Marasso Maria, L. 407,90 — Gazzola Francesco, L. 2620 — Dino Guida, Elvira, L. 953 — Frigerio Ambrogio, L. 1084 — Fumagalli Maria, L. 381,33 — La Posta Leonilda, L. 1194,50.

Terenzio Benedetto, L. 1194,50 — Nepote Giovanna, L. 992 — Blengio Giovanni, uff. dogane, L. 3153 — Temperini Luigi, ispettore princip., L. 3431 — Cazone Faustino, messagg. poste, L. 1600 — Giannini Raffaela, ved. Giannini, L. 500 — Rinaldini Elena, vedova Grazioli, L. 534 — Liguoro M.ª Vincenza, ved. Papa, lire 537,33 — Piotti Orsola, ved. Valaporta, L. 549,66 — Sanfelici Annibale, c. squadra ars., L. 877,50 — Druetti Beatrice, ved. Calderini (indennità), L. 3611 — Recchi Domenico, professore, lire 3823 — Baschieri Ida, op. tabacchi, L. 490,80 — Bergonzoni Adele, ved. Parolini, L. 1066,66.

Solferini Romeo, op. marina, L. 1000 — Tunzio Giacoma, ved. Piazzolla, L. 427,33 — Scarfì Pietro, nocchiere porto, L. 1347 — Mancini Vittorio, gestore marina, L. 4010 — Giampietri Leoni Caterina, ved. Aldi, L. 1513,33 — Carulli Luigi, magazz. Intend., L. 2580 — Ferzetti Pasquale, ric. reg., L. 2971 — Giorgi Domenico, segretario, L. 2717 — Balbiani Eugenio, consigl. appello, L. 6166 — Cavagna Emilia, ved. Ceroni (indennità), L. 4666 — Ruggiero Virginia, ved. Calvi, L. 4618 — Martini Silvio, professore, L. 4278 — Scrimaglio Teresa, ved. Germain, L. 865,66.

Romanelli Luigi, ag. imp., L. 2800 — Cimmino Errico, archivista, L. 2416 — Corradi Maria, ved. Corradi, L. 392 — Di Lorenzo Maria, op. tab. (indennità), L. 2359,20 — Pisani Marco Tullio, presid. trib., L. 7186 — Turchetto Emilia, ved. Verdura, L. 333,33 — Romano, orf. di Francesco, L. 333,33 — Borsi Angelo, uff. d'ord. poste, L. 2160 — La Rosa Gaetana, ved. Menghini, L. 692,33 — Di Pace Francesco, op. tab. L. 732,60 — Di Bono Lucia, ved. Daniele, L. 280 — Bianchini Carlo, cons. Cassaz., L. 5703 — Serrao Isabella, ved. Granazio, L. 1018,33 — Giotti Maria, ved. Tacchinaroli, L. 1500 — Lorini Antonia, ved. Monti, L. 909,33.

Pensioni militari.

Salamone Carlo, maggiore d'amministrazione, L. 4080 — Girotti Roberto, 1° capitano RR. car., L. 3497 — Torresi Pasquale, colonnello cavall., L. 4952 — Giavelli Eligio, maggiore fanteria, L. 3764 — D'Aloia Alessandro, colon. genio, L. 6400 — Barisone Matilde, ved. Canepa, L. 107 — Colica Maria, ved. Saraci, L. 328 — Cortelli Teresa, ved. Consales, L. 1024 — Lechiare Luigi, tenente colonn. fant., L. 4295 — Piemonte Nicola, maggiore d'amministrazione, L. 3912 — Carpinteri Paolo, colonnello genio, L. 5414 — Locurcio Antonio, tenente generale, L. 8000 — Cecere Francesco, maggiore d'amm., L. 3917 — Candela Giuseppe, id., L. 4056.

Del Brocco Emilio, 1° capitano RR. car., L. 3504 — Borsatti Celso, tenente id., L. 2480 — Bellani Dionigi, capitano id, L. 2480 — Zingarelli Luigi, id. id., L. 3519 — Guerzoni Luigi, id. id., L. 3484 — Ciccimarra Giovanni, maggiore fant., L. 3208 — Varricchio Carmine, brig. finanza, L. 1365,22 — Levi Minzi Aldo, 1° capitano fanteria, L. 3784 — Pezzia M.ª Irene, ved. Alfieri, L. 1884,66 — La Croce Elisabetta, orf. di Vincenzo, L. 202,50 — Scravaglieri Nunziata, ved. Dottore, L. 240 — Lodato Maria, mad e di Briga, L. 630 — Augier Alfredo, tenente colon. fant., L. 3970 — Borla Eugenio, maggiore RR. car., L. 4030 — Mesturini Ercole, colonnello artiglieria, L. 5682 — Giorgi Guido, tenente colonnello, L. 3143 — Scalabrino Antonino, padre di Gaetano, L. 630 — Gigante Antonia, ved. Bruti, L. 433,21.

Raggetta Celestino, padre di Eugenio, L. 630 — Randacio Eulalia, ved. Caruso, L. 400 — Bartoli Maria, ved. Moltrasio, L. 294,66 — Savardo Minotti Amalia, ved. Fortunato, L. 446,40 — Morra Mario, orf. di Giuseppe, L. 391,33 — [illegible]ati Giuseppe, guard. carc., L. 532,50 — Di Marco Marco, id., L. 1200 — Beretta Ettore, 1° capit. fant., L. 3545 — Battistoni Carmela, ved. Lespidi, L. 241,66 — Bindi-Sergardi Elena, ved. Vecchio, L. 1386,66 — Zamboni Clara, ved. Dell'Acqua, L. 125 — Panizzardi Pietro, tenente generale, L. 8000 — Carlesimo Vincenzo, colon. artigl., L. 4960.

Massara Adele, ved. Cosmati, L. 1360 — Ruico Maria, ved. Dologu, L. 202,50 — Bazzani Ettore, colonn. fant., L. 4338 — Gandolfi Nicolò, colonn. medico. L. 6400 — Frattola Camillo, magg. fant., L. 3830 — Raccuglia Pietro, magg. generale, L. 6466 — Cavarretta Michele, guard. carcer., L. 1200 — Murru Salvatore, id., L. 1200 — Brutti Elvira, ved. Borino, L. 1386,66 — Bascapè Carmela, ved. Palumbo, L. 352 — Fumagalli Francesco, guardia carceraria, L. 1035 — Santorsola Giovanni, id., L. 1040.

Bigoni Leopoldo, 1° capitano genio navale, L. 3141 — Martini Alessandro, tenente di vascello, L. 4027 — Bianchi Maria, vedova Ginelli, L. 202,50 — Cadau Angelo, padre di Giovanni L. 840 — Boracchini Olimpia, ved. Maina, L. 386,90 — Zandonà orfane di Angelo, maresc. RR. CC., L. 399,43 — Sassi Alfonso, padre di Bruno, L. 202,50 — Giunchi Domenica, ved. Ravaioli, L. 630 — Moroni Filippo, soldato, L. 202,50 — D'Orazio Nunzio, caporale maggiore, L. 480.

Adunanza del 30 gennaio 1918:

Pensioni civili.

Garrone M. Giuseppe. ved. Pagella, L. 560,66 — Aresu Bonaria operaia tabacchi (indennità), L. 1012,95 — Ceppi Ugo, c. farmacista, L. 3471 — Ferrero Cristina, ved. Sella, L. 1080 — Monti Virgilio, assistente Università (indennità), L. 3445 — Schiavone Rosa, ved. Pantaleo, L. 978,33 — Liani Lanfranco giudice, L. 4187 — Schnabil Ida, ved. Perona, L. 2120 — Roccofrate Annita, ved. Tuzzi, L. 300 — Manzi Olga, ved. De Ruggiero (indennità), L. 1650 — Fossati Angelo, ricevitore registro, L. 4537 — Sandri M. Pasqua, ved. Calzi, L. 957,66 — Chimienti Vito, mag. privative, L. 4800 — Orso Emilia, vedova Cravero, L. 1142,66 — Giuitta Fanny, ved. Puddu, L. 499,66.

Scurto Francesca, ved. Corte (indennità), L. 3733 — Apuzzo M. Teresa, ved. Cenni, L. 155 — Macri Teresa, ved. Santangelo, lire 548,69, di cui; a carico dello Stato L. 19,11; a carico del Monte pensione maestre elementari, L. 529,88 — Tommasini Angelo, 1° ispettore ferrovie (indennità), L. 7800, di cui: a carico dello Stato, L. 4620; a carico delle ferrovie dello Stato, L. 3180 — Illuminati Irma, ved. Landini, L. 672,33 — Francesconi Ermenegilda, ved. Anastello, L. 266 — Ferrando Antonietta, operaia tabacchi, L. 434,82 — Pisani Fiorentina, ved. Mauhand, L. 712 — Lotti Chiara, ved. Dubois, L. 1033 — Dezzulli Maria, operaia tabacchi (indennità), L. 1161 — Coggi Virginia, ved. Coggi, L. 1512,33.

(*Continua*).

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 28, dall'8 al 14 luglio 1918.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.				
Alessandria	Asti	—	1	—	1
Avellino	Sant'Ang. dei Lomb.	—	1	—	1
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
Cuneo	Cuneo	—	2	—	2
»	Mondovì	—	1	—	1
»	Saluzzo	—	1	—	3
Genova	Savona	—	1	—	1
Messina	Patti	—	1	—	4
Novara	Biella	—	1	—	1
Treviso	Treviso	—	1	—	2
Venezia	Venezia	—	1	—	1
		—	12	—	13
	Carbonchio sintomatico				
Cunco	Alba	—	1	—	1
»	Saluzzo	—	1	—	1
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
Torino	Torino	—	1	—	1
		—	4	—	4
	Afta epizootica				
Ancona	Ancona	1	—	1	—
Arezzo	Arezzo	7	—	16	3
Ascoli Piceno	Ascoli	—	2	—	2
Avellino	Sant'Ang. dei Lomb.	1	—	2	3
Bari delle Puglie	Bari	1	1	1	3
Bergamo	Bergamo	2	2	7	5
Bologna	Bologna	33	1	175	8
»	Imola	9	—	75	1
»	Vergato	2	—	4	1
Brescia	Breno	2	2	2	1
»	Brescia	14	4	33	12
»	Chiari	4	—	9	—
»	Salò	6	—	15	—
»	Verolanuova	4	1	15	1
Caserta	Caserta	1	—	2	—
»	Gaeta	1	—	2	—
»	Nola	1	—		—
Como	Como	3	1	7	2
»	Lecco	4	2	8	5
Cuneo	Cuneo	—	1	—	3
»	Mondovì	3	1	11	2
»	Saluzzo	—	1	—	2
	Segue: **Afta epizootica.**				
Ferrara	Ferrara	2	3	2	9
Firenze	Firenze	2	1	4	7
»	San Miniato	1	—	2	1
Forlì	Cesena	5	1	16	10
»	Forlì	1	—	3	—
»	Rimini	2	1	3	2
Lecce	Brindisi	3	1	11	1
»	Lecce	1	—	5	—
»	Taranto	1	—	4	—
Lucca	Lucca	1	—	14	—
Macerata	Camerino	—	2	—	17
Milano	Abbiategrasso	1	—	1	—
»	Lodi	5	—	5	—
»	Milano	3	1	3	1
Modena	Mirandola	3	1	5	4
»	Modena	3	3	9	8
»	Pavullo nel Frign.	4	—	10	—
Novara	Biella	1	1	5	1
»	Novara	4	2	15	1
»	Vercelli	4	2	4	3
Padova	Padova	4	1	26	1
Pavia	Mortara	3	4	5	4
»	Pavia	1	2	9	5
»	Voghera	2	—	2	—
Perugia	Foligno	2	—	4	—
»	Orvieto	1	1	2	2
»	Perugia	7	—	20	5
»	Spoleto	1	—	8	3
»	Terni	2	—	2	—
Pesaro e Urbino	Urbino	14	—	29	—
Pisa	Pisa	1	—	2	—
Potenza	Melfi	4	—	7	—
»	Potenza	2	—	2	—
Ravenna	Faenza	2	—	5	—
»	Lugo	3	—	11	—
»	Ravenna	2	1	12	7
Reggio Calabria	Gerace Marina	1	2	1	19
Reggio nell'Emil.	Guastalla	—	1	—	1
»	Reggio nell'Emilia	1	1	1	6
Roma	Civitavecchia	1	—	1	—
»	Roma	4	—	7	—
»	Viterbo	6	—	6	—
Rovigo	Adria	3	—	5	—
»	Rovigo	11	—	18	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica.				
Siena	Montepulciano	2	—	10	—
Sondrio	Sondrio	1	7	2	21
Torino	Aosta	5	—	46	—
»	Ivrea	6	1	26	3
»	Pinerolo	5	—	69	5
»	Torino	5	3	47	4
Treviso	Treviso	—	2	—	3
Venezia	Chioggia	1	1	8	2
»	Venezia	15	1	79	1
Verona	Verona	3	5	3	16
Vicenza	Vicenza	7	1	11	2
		298	71	9[illegible]3	232
	Malattie infettive dei suini.				
Ancona	Ancona	1	—	1	—
Aquila degli Abr.	Avezzano	1	3	3	43
Arezzo	Arezzo	1	—	22	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	3	—	3	1
»	Fermo	1	—	1	1
Avellino	S. Angelo dei Lomb.	—	1	—	2
Benevento	S. Bartolomeo in G.	2	—	8	14
Bergamo	Clusone	—	1	—	1
Bologna	Bologna	3	—	3	—
Brescia	Brescia	2	—	2	—
Caltanissetta	Piazza Armerina	1	—	3	—
Campobasso	Campobasso	—	2	—	2
»	Isernia	—	3	—	12
Chieti	Vasto	—	1	—	12
Forlì	Cesena	1	—	1	—
Napoli	Casoria	—	1	—	3
»	Castell. di Stabia	—	1	—	3
»	Pozzuoli	1	—	2	—
Novara	Novara	—	1	—	1
Perugia	Perugia	1	1	1	
»	Spoleto	1	—	1	—
Reggio di Calabria	Gerace Marina	1	—	3	—
Reggio nell'Emil.	Reggio Emilia	1	1	1	1
Roma	Frosinone	1	—	1	—
»	Roma	2	—	2	—
»	Velletri	3	—	3	—
»	Viterbo	3	—	3	—
Salerno	Salerno	1	—	2	—
Siena	Montepulciano	1	—	1	—
Teramo	Teramo	1	1	1	2
Verona	Verona	—	1	—	1
		33	18	68	100

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Morva.				
Ancona	Ancona	—	1	—	1
Avellino	Sant'Angelo dei L.	—	1	—	1
Genova	Savona	—	1	—	1
Trapani	Mazzara del Vallo	1	—	1	—
		1	3	1	3
	Farcino criptococcico.				
Bari delle Puglie	Bari	1	—	1	—
Brescia	Breno	—	1	—	1
Caltanissetta	Terranova di Sicilia	1	—	1	—
Caserta	Caserta	—	1	—	1
Girgenti	Girgenti	1	—	2	—
Napoli	Castellammare di S.	1	—	1	—
Novara	Vercelli	1	—	1	—
Pisa	Volterra	1	—	1	—
Salerno	Salerno	1	—	1	—
		7	2	8	2
	Rabbia.				
Avellino	Ariano di Puglia	—	1	—	2
Bari delle P. (*a*)	Bari	1	—	1	—
»	Barletta	2	—	3	2
Bologna	Bologna	—	1	—	1
Chieti	Chieti	—	1	—	1
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Girgenti (*a*)	Girgenti	2	—	8	—
Messina	Messina	—	1	—	1
Milano	Milano	—	1	—	1
Potenza	Matera	—	1	—	1
Salerno	Vallo della Lucania	—	1	—	1
Siena (*a*)	Siena	—	1	—	2
		5	9	12	14
	Rogna.				
Ancona	Ancona	1	—	1	—
Aquila degli Abr.	Aquila	4	—	7	—
»	Avezzano	5	1	11	1
»	Cittaducale	1	—	5	—
»	Sulmona	4	—	9	—
Avellino	Sant'Angelo dei L.	1	—	1	—
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	7	—
»	Barletta	1	—	1	—
Bologna	Bologna	2	—	3	—
»	Imola	1	—	1	—
Brescia	Breno	2	—	4	1
»	Brescia	1	—	1	—

Segue: **Rogna.**

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Brescia	Salò	1	—	1	—
Campobasso	Isernia	2	—	3	
	Larino	1	—	1	—
Firenze	Firenze	3	—	5	1
Forlì	Forlì	1	—	1	—
Girgenti	Girgenti	1	—	2	—
Macerata	Camerino	—	1	—	3
Padova	Padova	1	—	1	—
Perugia	Foligno	2	—	14	—
»	Spoleto	2	—	8	—
Pisa	Pisa	1	—	1	—
»	Volterra	1	—	1	—
Potenza	Melfi	2	—	2	—
Roma	Roma	1	—	1	—
Teramo	Teramo	2	1	5	3
Venezia	Venezia	1	1	1	1
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		46	5	98	13

Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimaste	Stalle nuove
Aquila degli Abr.	Avezzano	1	—	2	—
Roma	Civitavecchia	1	—	1	—
»	Roma	1	—	1	—
		3	—	4	—

Barbone dei bufali.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimaste	Stalle nuove
Roma	Velletri	1	—	1	—

Colera dei polli.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimaste	Stalle nuove
Avellino	Avellino	1	—	2	—
Bologna	Bologna	1	—	1	—
Perugia	Perugia	—	1	—	6
Siena	Siena	1	—	2	—
		3	1	5	6

(*a*) Sospetta.

RIEPILOGO.

MALATTI	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	9	12	18
Carbonchio sintomatico	3	4	4
Afta epizootica	28	369	1225
Malattie infettive dei suini	28	51	168
Morva	4	4	4
Farcino criptococcico	9	9	10
Rabbia	11	14	25
Rogna	19	51	111
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	3	3	4
Barbone dei bufali	1	1	1
Colera dei polli	4	4	11
Tubercolosi bovina	—	—	—
Influenza del cavallo	—	—	—

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 2). **2ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3.50 %	632704	70 —	*Borraccia* Carolina e Rosa di Luigi, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliate a Napoli	*Borraccio* Carolina e Rosa di Luigi, minori ecc., come contro.
»	52598	70 —	Federico *Antonio Vincenzo* fu Vincenzo, domiciliato in Napoli	Federico *Vincenzo* fu Vincenzo domiciliato in Napoli.
»	18727	70 —		
Cons. 5 %	59100	75 —	Brunetto *Petit* Domenica fu Caterina, nubile, domiciliata a Brosso (Torino)	Brunetto *Petino* Domenica fu Caterina, nubile ecc., come contro.
P. N. 5 %	30211	25 —	Intestata come la precedente	Intestata come la precedente.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 13 luglio 1918.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 47) **3ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 %	368554	1050 —	Gaia *Gustavo* fu Eduardo, minore, sotto la patria potestà della madre Giuseppina Sella fu Giuseppe Venanzio, ved. Gaia, domic. a Biella (Novara)	Gaia *Costantino Giuseppe Venanzio Gustavo* fu Eduardo, minore, ecc., come contro
5 % (1918)	47139	30 —	Perle-Valdes Angelina e Pierina fu *Gaetano*, minori, sotto la tutela di Valdes Pietro, domic. a Cagliari	Perle-Valdes Angelina e Pierina fu *Efisio*, ecc., come contro

Ai termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 29 giugno 1918. *Il direttore generale:* GARBAZZI.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Tolve, in provincia di Potenza, e in quello di Tossignano, provincia di Bologna, è stato, con decreto 26 luglio 1918, esteso a detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate nelle lettere *a*), *b*), *c*), del testo unico delle leggi antifillosseriche.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 24 luglio 1918, in Macchia, provincia di Foggia, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV

Adunanza dell'ottobre 1917:

Vedove.

Signorile Pasqua di Tarchiano Giovanni, soldato, L. 630 — Mancini Concetta di Pannini Mario, caporal maggiore, L. 840 — Marsiglia Angela di Lacava Giuseppe, soldato, L. 630 — Guerrera Giuseppa di Rinaldi Alessio, id., L. 630 — Gaggio Adelaide di Coletti Abramo, caporale, L. 890 — Coccari Vittoria di Maria Vincenzo, soldato, L. 630 — Albanese Giovanna di Conte Giuseppe, id., L. 630 — Giordano Rosa di Buscetto Gaetano, id., L. 630 — Cascante Zefferino di Di Fazio Nicolontonio, id., lire 630 — Zucca Angela di Rovero Marco, id., L. 630 — Bacci Eriminda di Massai Egildo, id., L. 680.

Colluraficì Concetta di Di Majo Giovanni Battista, soldato, L. 830 — Tranchida Giuseppa di Costo Giuseppe, id., L. 630 — Bellia Maria di Paggiaro Giovanni, id., L. 680 — Salina Carolina di Barra Paolo, id., L. 630 — Ceolini Amabilia di Rizzi Luigi, id., L. 630 — Verrone Michelina di Fermato Francesco, id., L. 630 — Margutti Albina di Brambilla Emilio, id., L. 630 — Miselli Ernestina di Debbia Pietro, id., L. 630 — Rega Beatrice di Fangarezzi Eligio, id., L. 680 — Tomasella Amabile di Dalla Torre Vincenzo, id., L. 730 — Marchi Luigia di Bettoni Giuseppe, id., L. 630 — Maccabruni Maria di Bacchetti-Armenio, id., L. 780 — Trazzera Illuminato di Lombardo Mariano, id., L. 630 — Drusian Enrica di Di Giusto Agostino, id., L. 630 — Mellone Grazia di Lalisciа Lorenzo, id., L. 630 — Melchiorri Maria di Castellani Ercole, id., L. 640.

Ceccatelli Marianna di Gelli Giovanni, soldato, L. 630 — Mattia Filomena di Cerracchio Angelo, caporale maggiore, L. 840 — Gambini Rosa di Casamatti Giovanni, soldato, L. 780 — Saccomandi Giulia di Vismara Giovanni caporale, L. 840 — Ceriana Rosa di Negri Davide, caporale maggiore, L. 840 — Rizzo Vincenza di Muraglia Giuseppe, soldato, L. 630 — Latessa Maria di De Nisi Pasquale, id., L. 630 — Albenico Ernesta di Malinverno Giuseppe, id., L. 630.

ISTITUTO NAZIONALE PER I CAMBI CON L'ESTERO

Limiti dei cambi fissati dalla Giunta di questo Istituto valevoli da domani sino a nuovo avviso:

	Acquisti	Vendite
Parigi *chèque*	156 75	157 25
Londra »	42 575	42 70
Svizzera »	226 —	227 —
New York »	8 615	8 64
New York versamento telegrafico	8 65	8 675

Roma, 26 luglio 1918.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

COMUNICATO.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916 n. 224, determinato il giorno 27 luglio 1918, da valere dal giorno 29 luglio al giorno 4 agosto 1918: L. 169 05.

Roma, 28 luglio 1918

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *27 luglio 1918* (Bollettino di guerra n. 1161).

La notte sul 26 riparti nemici tentarono attacchi locali in più punti della nostra fronte montana. In Vallarsa un pattuglione d'assalto, dopo violenta preparazione d'artiglieria riuscì a penetrare in una nostra trincea sul Monte Corno, ma ne fu immediatamente ricacciato.

Al Monte Caberlaba (Altopiano di Asiago) pattuglie britanniche impedirono all'avversario di avvicinarsi e l'obbligarono infine a ripiegare; sull'Asolone gli assalitori, presi sotto il fuoco di sbarramento e contrattaccati ai fianchi, volsero in fuga lasciando qualche prigioniero nelle nostre mani.

Allo Stelvio in uno scontro di nuclei esploranti quello avversario, benchè di forze superiori, fu costretto a battere in ritirata.

Diaz.

Comando supremo — *28 luglio 1918* (Bollettino di guerra, n. 1162).

Efficaci concentramenti di fuoco delle nostre batterie in Val Lagarina, in Vallarsa e in Val Brenta e consuete azioni di molestia delle opposte artiglierie sul rimanente della fronte.

Pattuglie nostre e francesi catturarono qua e là qualche prigioniero.

Due velivoli avversari vennero abbattuti in combattimenti aerei.

Diaz.

Comando supremo, *27 luglio 1918* (Bollettino di guerra).

ALBANIA. — Sul Semeni, presso il ponte di Kuci, nella giornata di ieri continuò il combattimento. Il nemico, ricevuti rinforzi, attaccò ripetutamente per respingerci dal fiume, ma fu sempre battuto e subì perdite gravissime: catturammo un centinaio di prigionieri e qualche mitragliatrice. Un tentativo avversario di forzare il passaggio del Semeni più ad ovest presso Jagodina fallì. Nell'arco del Devoli, sulle pendici occidentali dei Mali Siloves, respingemmo una colonna che avanzava all'attacco dell'altura di quota 760.

Settori esteri.

La superba manovra di Foch e di Pétain, magistralmente eseguita dai generali Gourand, Mangin, Degoutte e Berthelot, dà i suoi frutti. I tedeschi, sotto l'irresistibile pressione delle truppe alleate, sono in piena ritirata su tutto il fronte.

Le ultime notizie dicono che la cavalleria francese, appoggiata dalla fanteria, ha raggiunto la linea dell'Ourcq e riconquistato La Fère-en-Tardenois.

Secondo il corrispondente del *New York Herald*, i prigionieri fatti nella foresta di La Fère dicono che avevano ricevuto l'ordine di ripiegare in ragione di due a quattro chilometri al giorno, ma non dicono sino a quale linea.

Su tutta la linea di avanzata degli alleati, nella regione della Marna, si raccolgono prove che i tedeschi preparavano una potente offensiva. Si trovano tonnellate di provvigioni e di rifornimenti e grandi quantità di proiettili nei boschi, nelle caverne, sui margini delle strade. La maggior parte dei pezzi di grosso calibro sono stati portati via.

I giornali francesi, registrando i superbi risultati della difensiva e della controffensiva degli alleati, manifestano una comprensibile profonda gioia, pur evitando di abbandonarsi ad un esagerato entusiasmo ed imitano in ciò la saggezza del Comando, che non permise mai speranze premature, non ingrandì mai i successi, e ritardò anzi l'annunzio di essi, finchè i risultati non fossero definitivamente acquisiti.

Essi osservano che Ludendorff fece di tutto per evitare l'umiliazione della confessione della ritirata, registrando persino nei comunicati successi immaginari. Aveva dato ai suoi eserciti l'ordine di resistere ad ogni costo; ma essi erano alla vigilia di una catastrofe e dovettero perciò rassegnarsi all'inevitabile.

Secondo lo *Stars and Stripes*, di Londra, le truppe alleate in Francia dal principio della controffensiva hanno fatto 30,000 prigionieri.

Il *Daily Mail* segnala che gli americani hanno scoperto a Brecy, ad est di Oulchy-le-Château, l'istallazione di un supercannone.

In Albania gli austriaci hanno attaccato ier l'altro con grandi forze i francesi a nord del Devoli, sulla bassa Holta, ma sono stati respinti con perdite ingenti.

Mandano da Tokio che le operazioni degli eserciti alleati continuano con successo a nord di Nikols-Koussaurisk.

Forze nemiche che comprendevano circa 9000 austro-tedeschi, 1000 guardie rosse e 1000 tra operai e contadini sono state disperse dopo due giorni di combattimento. Spaskoew Gouenievke è stata conquistata. Le perdite alleate sono infime, quelle del nemico considerevoli. Sono stati fatti 2000 prigionieri fra tedeschi, magiari e turchi. Si trovano fra essi 26 ufficiali austriaci e tedeschi. L'inseguimento continua.

In merito il *Petit Parisien* osserva che non si tratta di un principio di esecuzione del programma presentato al Giappone dagli Stati Uniti. Le forze alleate cui si accenna nel dispaccio da Tokio comprendono elementi giapponesi, sbarcati da qualche settimana a Vladivostok, ed elementi franco-inglesi provenienti dall'Indo-Cina e dall'India.

Un comunicato dell'Ammiragliato inglese informa che dal 18 al 24 corrente unità delle forze aeree inglesi, insieme con quelle della marina, continuarono nelle acque metropolitane i loro lavori di pattuglie aeree ed antisommergibili e di scorte.

Esse bombardarono con 15 tonnellate di esplosivi le opere militari di Zeebrugge, Bruges ed Ostenda e in combattimenti aerei abbatterono 6 apparecchi tedeschi ed obbligarono altri 8 ad atterrare sbandati.

Maggiori notizie sulla guerra sono comunicate dall'*Agenzia Stefani* con i seguenti telegrammi:

PARIGI, 28. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

A nord della Marna i francesi hanno continuato durante la notte i loro progressi. Nostri elementi hanno raggiunto la riva meridionale dell'Ourcq e sulla destra si sono avvicinati alla strada Dormans-Reims.

In Champagne abbiamo respinto parecchi attacchi tedeschi sulle nuove posizioni a sud di Mont-sans-Nom e a nord-est di Saint-Hilaire ed abbiamo mantenuto integralmente le nostre linee.

PARIGI, 28. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

A nord della Marna le nostre truppe hanno continuato la loro avanzata.

Nella regione dell'Ourcq, malgrado la resistenza del nemico che cercava di impedire il passaggio del fiume, siamo riusciti a lanciare elementi avanzati sulla riva settentrionale. Siamo penetrati in Fère-en-Tardenois. A nord-est della foresta di Ris abbiamo raggiunto Champoisy.

Sulla nostra destra le nostre truppe hanno preso Enthenau, Olizy e Violaine e hanno avvicinato sensibilmente la loro linea alla strada da Reims a Dormans.

In Champagne tentativi nemici, preceduti da bombardamento, nella regione a sud di Monts sono stati respinti.

LONDRA, 28. — Un comunicato del maresciallo Haig del pomeriggio di oggi dice:

Abbiamo effettuato la notte scorsa riusciti colpi di mano a sud-est di Arras e in vicinanza di Locre, catturando alcuni prigionieri e mitragliatrici.

LONDRA, 29. — Un comunicato del maresciallo Haig in data di stasera dice:

Nulla da segnalare.

Le nuvole basse e la pioggia hanno impedito nella giornata del 26 le operazioni aeree. Durante la notte sono state lanciate bombe su accantonamenti e bivacchi nemici in vicinanza di Bapaume.

Alle truppe italiane in Francia

Il generale Berthelot ha rivolto il seguente ordine del giorno alle truppe italiane:

« Quartier generale 23 luglio 1918.

« Incaricato da quaranta giorni della difesa di una parte delicata del fronte, il secondo corpo italiano ha compiuto perfettamente la sua missione, sbarrando al nemico la strada verso l'Ardre e resistendo magnificamente ai ripetuti attacchi che ha dovuto subire. In intima unione colle autorità francesi ha respinto tutti gli attacchi dei tedeschi ai quali sono state inflitte sanguinose perdite. Esso ha conservato la posizione che gli era stata affidata ed ora viene infine a partecipare brillantemente alle operazioni offensive che sono in corso contro il comune nemico.

Sotto l'illuminato comando e l'energico impulso del tenente generale comandante il 2° corpo italiano, del maggior generale comandante la 3ª divisione e del maggior generale comandante l'8ª divisione, gli ufficiali e i soldati italiani hanno dato prova di superbe qualità di ardimento e di valore e si sono fatti notare per la loro disciplina e il loro slancio.

Il sangue latino versato in comune sul suolo di Francia come quello sparso nelle soleggiate regioni d'Italia, cementerà in modo anche più profondo l'alleanza fra le due nazioni sorelle e l'indistruttibile amicizia fra i due grandi popoli.

Il generale comandante l'armata a nome degli ufficiali e dei soldati francesi, saluta i camerati del 2° corpo italiano e rivolge loro l'attestato dell'alta stima militare e dell'affetto così ben meritati ».

CRONACA ITALIANA

S. M. la Regina Margherita e S. A. R. il Duca di Genova stamane alle ore 8 si sono recati al Pantheon ed hanno assistito ad un servizio funebre in memoria del Re Umberto I.

Sua Maestà e Sua Altezza Reale sono stati ricevuti all'ingresso del tempio da S. E. Berenini, ministro dell'istruzione pubblica, dal prefetto comm. Aphel e dai soci del Comizio centrale dei veterani, che facevano servizio d'onore alle RR. tombe.

Circa le ore 8,30 Sua Maestà e Sua Altezza Reale, con i personaggi dei rispettivi seguiti, han fatto ritorno alle loro residenze, rispettosamente salutati dal popolo riunitosi numeroso nella piazza.

XXIX luglio. — Ricorrendo oggi il XVIII anniversario dello esecrando delitto dell'assassinio di Re Umberto I, la Giunta municipale di Roma si è recata, alle ore 10, al Pantheon ed ha deposto sulla tomba del Re martire una grande corona coi nastri della città.

Faceva servizio d'onore un drappello di guardie municipali in grande uniforme.

Altre corone sono state deposte dalla Deputazione provinciale, dalla R. Università e dal personale della Real casa di Sua Maestà la Regina Madre.

Nel mentre la nostra *Gazzetta* va in macchina, un numeroso corteo d'associazioni militari e civili, preceduto dal concerto municipale, si reca al Pantheon a deporre corone sulla venerata tomba.

Nel pronao parlerà l'on. Cottafavi.

Il ministro del tesoro italiano, on. Nitti, ha, durante la scorsa settimana, avuto a Londra vari colloqui col primo ministro Lloyd George, col cancelliere dello Scacchiere, col ministro degli affari esteri e con altri membri del Gabinetto.

L'on. Nitti ha specialmente esaminato col cancelliere dello Scacchiere i rapporti finanziari fra l'Italia e la Gran Bretagna. Egli ha trovato ancora una volta quel sentimento di cordiale ed amichevole collaborazione che ha sempre caratterizzato le relazioni fra le due tesorerie.

Le varie questioni trattate sono state tutte soddisfacentemente risolute mediante un accordo che conferma ed integra quello in vigore dal 1915.

Così è assicurata all'Italia l'efficace cooperazione finanziaria della tesoreria inglese per le spese di guerra, per la fornitura delle materie prime e per i trasporti marittimi. Intese speciali sono poi intervenute per una maggiore difesa del cambio italiano sul mercato di Londra.

Il ministro dell'industria, commercio e lavoro on. Ciuffelli, inaugurando i lavori del Comitato per l'approvvigionamento delle materie prime e semilavorate occorrenti all'industria e all'agricoltura nel periodo di transizione dalla guerra alla pace, ha salutato i convenuti e posto in evidenza l'importanza e il carattere del còmpito affidato al Comitato, insistendo sulle finalità essenzialmente pratiche cui devono rispondere i lavori di esso. Ha risposto il presidente on. Paratore ringraziando. Dopo di che il Comitato ha eletto per acclamazione vice presidente il comm. Bonaldo Stringher ed iniziato la discussione.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

PHILADEPHIA, 27. — Guglielmo Potter, amministratore dei combustibili per la Pensilvania, parlando al Club Rotary di Filadelfia, disse che gli alleati hanno un gran debito di gratitudine verso l'Italia per la sua lealtà e per la sua forte resistenza mostrata sin dall'inizio della guerra. Il signor Potter dichiarò che l'Italia ha una positiva conoscenza del blocco teutonico, avendo fatto parte della triplice alleanza, e non volle avere nulla più a che fare con esso. Egli dimostrò l'importanza del consiglio dell'Italia all'Inghilterra, di non smobilizzare la flotta nel luglio 1914, e della sua dichiarazione di neutralità, che dette alla Francia la possibilità di riportare la vittoria della Marna.

« L'Italia - dice il signor Potter - combatterà finchè avrà un sol uomo: essa è consolidata e vincerà; l'Italia non ha ricevuto, io credo, sufficienti prove di gratitudine per la parte che ha preso nella guerra.

È tempo era, che il mondo tutto conosca quale debito noi abbiamo verso l'Italia ».

PARIGI, 28. — Il *Gaulois* rileva che l'ordine del giorno del generale Berthelot ha giustamente reso omaggio agli splendidi risultati ottenuti dalle divisioni italiane fra le valli della Vesle e dell'Ardre.

Le truppe italiane tennero fermo fin dal primo urto, difendendo ogni metro di terreno per progredire poi con una controffensiva di magnifico slancio, realizzando una considerevole avanzata che disimpegnò Reims, tolse ai tedeschi osservatori di primo ordine e permise agli alleati di accentuare il loro progresso nel Bois de Courton, nel Bois du Roi e sulla riva della Marna.

PARIGI, 28. — Il corrispondente dell'*Agenzia Havas* del fronte francese telegrafa:

Il presidente del Consiglio, Clémenceau, accompagnato dal generale Nordacq, ha voluto ieri rimettere ad Epernay la *fourragère* al 33° coloniale, valoroso reggimento che, dopo aver arrestato il nemico, ebbe una gloriosa parte nei combattimenti che salvarono Epernay. Il reggimento appartiene del resto ad una divisione coloniale, che è leggendaria per il suo valore e per il suo eroico capo.

Durante il viaggio, il presidente del Consiglio ha visitato i villaggi nella valle della Marna che erano, ieri l'altro, ancora nelle mani del nemico il quale, come è sua abitudine, ha segnato il suo passaggio con un cumulo di rovine e di distruzioni.

Percorrendo poi lungamente le regioni riconquistate a nord del fiume, il presidente del Consiglio ha visto marciare verso la battaglia unità francesi e americane, fantaccini e artiglieri che rivaleggiavano di slancio per lanciarsi all'inseguimento del nemico.

PARIGI, 28. — Il *Petit Parisien* dice che l'ambasciatore del Giappone Matsui ha notificato al Governo francese l'accoglimento da parte del suo Governo del programma del presidente Wilson in Siberia.

PARIGI, 28. — L'imperatore del Giappone ha telegrafato al presidente della Repubblica. Poincaré, le sue felicitazioni per i bei successi riportati dalle truppe francesi contro la recente offensiva tedesca.

Poincaré ha risposto ringraziando ed aggiungendo di essere felice che la Missione militare giapponese abbia potuto assistere a queste gloriose battaglie.

MADRID, 28. — Dato smentisce formalmente la notizia data dai giornali di Berlino, secondo cui la Spagna avrebbe ricevuto dal Governo tedesco le basi relative ad una conferenza per la pace.

Direttore: DARIO PERUZY, Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.